

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 9 luglio 2010

*Prezzo € 1,20
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 968.

Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 KW.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 luglio 2010, n. 968.

Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 KW.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Visto il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;

Visto il D.M. 19 febbraio 2007;

Visto il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008;

Vista la l.r. n. 27 del 24 marzo 2000;

Vista la l.r. n. 1 del 18 febbraio 2004 e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la l.r. n.13 del 26 giugno 2009;

Vista la *Convenzione Europea sul Paesaggio* fatta a Firenze il 20 ottobre dell'anno 2000;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio";

Tenuto conto del Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004;

Vista la propria deliberazione n. 561 del 19 maggio 2008 concernente criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Attuazione art. 5, L.R. 26 marzo 2008, n. 5;

Vista altresì la propria deliberazione 5 ottobre 2009, n. 1370, con la quale è stato preadottato il Piano Paesaggistico Regionale;

Premesso che:

— con deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2010, n. 420, avente ad oggetto "Integrazione D.G.R. 105 dell'1 febbraio 2010" sono stati emanati indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica;

— a seguito dell'entrata in vigore di tale deliberazione numerosi Comuni e le stesse Province, titolari dei procedimenti autorizzatori hanno avanzato richieste di chiarimento e di interpretazione su alcuni passaggi dell'allegato A alla stessa deliberazione 420/2010;

— successivamente all'entrata in vigore di tale deliberazione sono pervenute all'attenzione della

Giunta regionale i testi finali emanati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali e Il Ministero dell'Ambiente, inerenti "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" prima, nella versione datata 29 marzo 2010, e poi in una successiva versione datata 14 maggio 2010, linee guida attualmente all'attenzione della Conferenza Unificata per una loro successiva approvazione;

— nel testo di tali linee guida, all'art. 17.2 si stabilisce *che le Regioni conciliano le politiche di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione...* individuando anche i siti e le zone non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

— al successivo art. 17.3 si stabilisce che *nelle more del decreto di cui all'art. 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2;*

— quanto riportato ai punti 17.2 e 17.3 delle linee guida nella versione del 29 marzo 2010, riconfermato nel testo del 14 maggio 2010, esprime l'orientamento congiunto dei tre ministeri sulle forme per conciliare le politiche di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, attribuendo alle Regioni specifici compiti e facoltà in materia;

— dal testo approvato al Senato in data 12 maggio 2010 inerente "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*", emerge all'art. 17 *che il Governo è tenuto a seguire,...* anche i seguenti principi e criteri direttivi ed in particolare al comma d) "*...semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un (1) MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a)...*" e che, conseguentemente, si va facendo sempre più imminente la procedura della sola disciplina della denuncia di inizio attività, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un (1) MW elettrico, con relative semplificazioni procedurali e riduzione di controlli;

— da un'indagine effettuata dagli uffici regionali in merito ai progetti sino ad oggi presentati presso gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni a tali impianti fotovoltaici, emerge che a fronte dei limiti di soglia per la procedura di VIA fissati dal legislatore a 1000 Kw (1 MW), si sta verificando sempre più frequentemente un comportamento che tenta di eludere la normativa VIA, finalizzato a conseguire le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli

impianti di cui trattasi, evitando l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità richiesta dalla vigente normativa in materia di impatto ambientale, in quanto risulta sempre più diffusa la pratica di frazionare gli impianti di potenza superiore al limite anzidetto in molteplici progetti di potenza inferiore alla soglia di legge, procedendo a presentare i medesimi separatamente agli enti competenti per le relative autorizzazioni di competenza;

— tale prassi desta crescente preoccupazione perché pur a fronte di evidenti interconnessioni non solo spaziali ma anche funzionali e di reciproca intervibilità tra impianti - tali da connotare i medesimi come un solo impianto - risulta impossibile, sulla base della normativa soprarichiamata, svolgere una valutazione della compatibilità ambientale in relazione al progetto complessivo;

— pur condividendosi l'indubbia rilevanza che il legislatore comunitario e nazionale ha inteso attribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili ed alla libertà di iniziativa economica privata, si ritiene necessario pervenire, in relazione alla tipologia di produzione energetica in argomento, alla definizione di un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai fini di garantire la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, al patrimonio rurale e architettonico ed alle biodiversità, quali presupposti per la salvaguardia della qualità della vita umana;

— conseguentemente a quanto sopra, è necessario richiamare l'attenzione degli enti competenti alle autorizzazioni degli impianti da fonte solare fotovoltaica sull'applicazione *“del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte”*, al fine di prevenire ogni potenziale pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio rurale, affinché richiedano, previe opportune analisi di sussistenza di tali fattispecie, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione di quanto la Corte di Giustizia europea ha avuto modo di affermare quando, nel richiamare l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE, ha affermato che lo stesso non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un *“notevole impatto ambientale”* ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva stessa;

— in merito ai contenuti di cui all'allegato A della delibera 420/2010, inerenti all'obbligo di fissare un rapporto tra la superficie dell'impianto e la superficie complessiva disponibile e contigua con atto unilaterale d'obbligo di asservimento del terreno per conservarlo all'uso agricolo a tutela del paesaggio rurale tipico dell'Umbria, appare possibile, al fine di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, favorendo lo sviluppo della produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, apportare correzioni ai criteri già stabiliti, assegnando alla procedura di verifica di assoggettabilità e di VIA il compito di valutare gli impatti paesaggistici;

Considerato che alla luce di quanto rappresentato nelle premesse, che raffigura, per i contenuti delle normative in itinere, uno scenario radicalmente mutato rispetto al periodo nel quale è stato assunto l'atto 420/2010, risulta necessario:

a) fornire le precisazioni e i chiarimenti richiesti inerenti una definizione univoca dei significati di *“aree di pertinenza”, “aree adiacenti”, “area contigua”*;

b) effettuare rettifiche e integrazioni sostanziali all'allegato A della DGR 420/2010, continuando a garantire la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica, affinché la realizzazione di tali impianti non risulti in contrasto con l'utilità sociale che riveste la gestione e tutela del paesaggio, così come è sancito dalla Convenzione europea sul paesaggio, ripresa poi dal Codice dei beni culturali e il paesaggio;

Considerato altresì che:

— la procedura di VIA o di Verifica, da attuare secondo la vigente normativa, risulta sufficientemente garantista rispetto alla tutela paesaggistica del contesto di riferimento progettuale dell'impianto proposto e rispetto a eventuali effetti cumulativi dovuti alla presenza di più progetti;

— al fine di non incorrere in rischi di infrazione della direttiva europea sulla Valutazione di impatto ambientale, sia necessario richiamare l'attenzione degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni uniche o dei titoli abilitativi, sulla necessità di verificare la sussistenza di eventuali effetti cumulo tra più progetti di impianti anche se al di sotto della soglia prefissata di 1 Mw, con conseguente, se del caso, richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA, invocando il *principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte*;

Considerato inoltre necessario, allo scopo di rendere chiari e comprensibili i nuovi criteri che si vanno ad emanare con il presente atto, sostituire l'allegato A della DGR 420/2010 con l'allegato di cui alla presente deliberazione, che viene denominato *Allegato 1*, dando atto che i nuovi criteri entrano in vigore al momento della pubblicazione della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (BUR);

Ritenuto conseguentemente di stabilire che i procedimenti amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente atto siano conclusi sulla base delle disposizioni normative vigenti alla data di presentazione alla Autorità competente del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

Considerato infine che diversi Comuni hanno introdotto, sia con varianti allo strumento urbanistico che con deliberazioni di Consiglio comunale, criteri inerenti la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica e che per conseguire una minimizzazione dell'impatto paesaggistico uniforme sul territorio regionale i Comuni stessi devono adeguarsi ai criteri emanati con il presente atto, fatte salve disposizioni più restrittive già approvate con Piano regolatore;

Considerato inoltre che, ai fini della certezza e dell'economia dell'azione amministrativa e dell'obiettivo di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, sia necessario che il proponente dell'impianto fotovoltaico fornisca tra gli elaborati a corredo del progetto anche la documentazione relativa alla connessione alla rete elettrica;

Ritenuto in ultimo necessario, al fine di armonizzare i procedimenti amministrativi di rilascio dell'au-

torizzazione unica ovvero dei titoli abilitativi in vista anche della imminente pubblicazione del decreto legislativo inerente la sopracitata "legge comunitaria 2009", rinviare a successivo atto la definizione di ulteriori precisazioni in materia;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di fare proprio e approvare l'*allegato 1* al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale come "Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kw";

3) di stabilire che:

a. al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia di VIA (di 1Mw) quando si determini un progetto complessivo che supera di fatto il limite di soglia soprarichiamato (calcolato come somma delle singole potenze di picco) tra il progetto presentato e quello già autorizzato, intercorra una distanza misurata dal limite dei moduli fotovoltaici al suolo, inferiore a metri 500,00 gli enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica ovvero di titolo abilitativo, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione "del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte";

b. per le analisi di cui al precedente punto a., che gli enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sono tenuti ad espletare, va assunto oltre al parametro di una interdistanza non inferiore a metri 500 anche il criterio della percezione visiva dei singoli siti di imposta degli impianti nei con visuali di cui al punto 1.2 dell'*allegato 1*, da esplicitare nei termini di cui al punto 4.1.1 dello stesso allegato;

4) di stabilire che impianti di piccola taglia di potenza non superiore a 50 KW o che comunque non vadano ad occupare una superficie complessiva pari

a 1200 mq. non concorrono a determinare l'effetto cumulo di cui al precedente punto 3) purché siano ubicati nelle aree individuate dal punto 1.1 dell'*allegato 1*;

5) di stabilire, per agevolare e semplificare le analisi di cui al precedente punto 3) che il proponente che presenti al Comune o alla Provincia una istanza di autorizzazione unica o di titolo abilitativo, è tenuto a produrre una autocertificazione, da cui risulti che lo stesso proponente non ha proposto né ha in istruttoria né intende proporre altri impianti nella fascia di 500 metri dal sito di ubicazione dell'impianto proposto;

6) di stabilire inoltre che il Comune, previa verifica della situazione, nel caso in cui riscontri condizioni di frazionamento di un progetto ovvero la presenza dell'effetto cumulativo di più progetti, adottando il "principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte" richieda ai proponenti degli impianti individuati come sorgenti di un potenziale effetto cumulativo, di espletare una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;

7) di stabilire ancora che analogo comportamento precauzionale sono tenute ad espletare le Province;

8) di stabilire che i Comuni sono tenuti ad adeguarsi ai criteri emanati con il presente atto, fatte salve disposizioni più restrittive già approvate con piano regolatore;

9) di stabilire che il proponente dell'impianto fotovoltaico fornisca tra gli elaborati a corredo del progetto anche il "preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente con allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente, comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione";

10) di stabilire che i procedimenti amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente atto siano conclusi sulla base delle disposizioni normative vigenti alla data di presentazione alla Autorità competente del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

11) di rinviare a successivo atto, al fine di armonizzare i procedimenti amministrativi di rilascio dell'autorizzazione unica ovvero dei titoli abilitativi, in vista anche della imminente pubblicazione del decreto legislativo inerente la sopracitata "legge comunitaria 2009", la definizione di ulteriori precisazioni in materia procedimentale;

12) di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell'*Allegato 1*, che contiene "Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kw" nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 Kw.

Premesso che:

— con deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2010, n. 420, avente ad oggetto "Integrazione D.G.R. 105 dell'1 febbraio 2010" sono stati emanati indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica;

— a seguito dell'entrata in vigore di tale deliberazione numerosi Comuni e le stesse Province, titolari dei procedimenti autorizzatori hanno avanzato richieste di chiarimento e di interpretazione su alcuni passaggi dell'allegato A alla stessa deliberazione 420/2010;

— successivamente all'entrata in vigore di tale deliberazione sono pervenute all'attenzione della Giunta regionale i testi finali emanati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali e il Ministero dell'Ambiente, inerenti "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prima, nella versione datata 29 marzo 2010, e poi in una successiva versione datata 14 maggio 2010, linee guida attualmente all'attenzione della Conferenza Unificata per una loro successiva approvazione;

— nel testo di tali linee guida, all'art. 17.2 si stabilisce che le Regioni conciliano le politiche di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione... individuando anche i siti e le zone non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

— al successivo art. 17.3 si stabilisce che nelle more del decreto di cui all'art. 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2;

— quanto riportato ai punti 17.2 e 17.3 delle linee guida nella versione del 29 marzo 2010, riconfermato nel testo del 14 maggio 2010, esprime l'orientamento congiunto dei tre ministeri sulle forme per conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, attribuendo alle regioni specifici compiti e facoltà in materia;

— dal testo approvato al Senato in data 12 maggio 2010 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", emerge all'art. 17 che il Governo è tenuto a seguire,.... anche i seguenti principi e criteri direttivi ed in particolare al comma d) "...semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore

ad un (1) MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a)...” e che, conseguentemente, si va facendo sempre più imminente la procedura della sola disciplina della denuncia di inizio attività, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un (1) MW elettrico, con relative semplificazioni procedurali e riduzione di controlli;

— da un'indagine effettuata dagli uffici regionali in merito ai progetti sino ad oggi presentati presso gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni a tali impianti fotovoltaici, emerge che a fronte dei limiti di soglia per la Procedura di VIA fissati dal legislatore a 1000 Kw (1 MW), si sta verificando sempre più frequentemente un comportamento che tenta di eludere la normativa VIA, finalizzato a conseguire le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti di cui trattasi, evitando l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità richiesta dalla vigente normativa in materia di impatto ambientale, in quanto risulta sempre più diffusa la pratica di frazionare gli impianti di potenza superiore al limite anzidetto in molteplici progetti di potenza inferiore alla soglia di legge, procedendo a presentare i medesimi separatamente agli enti competenti per le relative autorizzazioni di competenza;

— tale prassi desta crescente preoccupazione perché pur a fronte di evidenti interconnessioni non solo spaziali ma anche funzionali e di reciproca intervisibilità tra impianti - tali da connotare i medesimi come un solo impianto - risulta impossibile, sulla base della normativa soprarichiamata, svolgere una valutazione della compatibilità ambientale in relazione al progetto complessivo;

— pur condividendosi l'indubbia rilevanza che il legislatore comunitario e nazionale ha inteso attribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili ed alla libertà di iniziativa economica privata, si ritiene necessario pervenire, in relazione alla tipologia di produzione energetica in argomento, alla definizione di un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai fini di garantire la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, al patrimonio rurale e architettonico ed alle biodiversità, quali presupposti per la salvaguardia della qualità della vita umana;

— conseguentemente a quanto sopra, è necessario richiamare l'attenzione degli enti competenti alle autorizzazioni degli impianti da fonte solare fotovoltaica sull'applicazione "del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte", al fine di prevenire ogni potenziale pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio rurale, affinché richiedano, previe opportune analisi di sussistenza di tali fattispecie, una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione di quanto la Corte di Giustizia europea ha avuto modo di affermare quando, nel richiamare l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE, ha affermato che lo stesso non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all'obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un "notevole impatto ambientale" ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva stessa;

— in merito ai contenuti di cui all'allegato A della delibera 420/2010, inerenti all'obbligo di fissare un rapporto tra la superficie dell'impianto e la superficie complessiva disponibile e contigua con atto unilaterale d'obbligo di asservimento del terreno per conservarlo all'uso agricolo a tutela del paesaggio rurale tipico dell'Umbria, appare possibile, al fine di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, favorendo

lo sviluppo della produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, apportare correzioni ai criteri già stabiliti, assegnando alla procedura di verifica di assoggettabilità e di VIA il compito di valutare gli impatti paesaggistici;

Considerato che alla luce di quanto rappresentato nelle premesse, che raffigura, per i contenuti delle normative in itinere, uno scenario radicalmente mutato rispetto al periodo nel quale è stato assunto l'atto 420/2010, risulta necessario:

a) fornire le precisazioni e i chiarimenti richiesti inerenti una definizione univoca dei significati di "aree di pertinenza", "aree adiacenti";

b) effettuare rettifiche e integrazioni sostanziali all'allegato A della DGR 420/2010, continuando a garantire la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica, affinché la realizzazione di tali impianti non risulti in contrasto con l'utilità sociale che riveste la gestione e tutela del paesaggio, così come è sancito dalla Convenzione europea sul paesaggio, ripresa poi dal Codice dei beni culturali e il paesaggio;

Considerato altresì che:

— la procedura di VIA o di verifica, da attuare secondo la vigente normativa, risulta sufficientemente garantista rispetto alla tutela paesaggistica del contesto di riferimento progettuale dell'impianto proposto e rispetto a eventuali effetti cumulativi dovuti alla presenza di più progetti;

— al fine di non incorrere in rischi di infrazione della direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale, sia necessario richiamare l'attenzione degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni uniche o dei titoli abilitativi, sulla necessità di verificare la sussistenza di eventuali effetti cumulo tra più progetti di impianti anche se al di sotto della soglia prefissata di 1 Mw, con conseguente, se del caso, richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, invocando il *principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte*;

Considerato inoltre necessario, allo scopo di rendere chiari e comprensibili i nuovi criteri che si vanno ad

emanare con il presente atto, sostituire l'allegato A della DGR 420/2010 con l'allegato di cui alla presente deliberazione, che viene denominato *Allegato 1*, dando atto che i nuovi criteri entrano in vigore al momento della pubblicazione della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione (BUR);

Ritenuto conseguentemente di stabilire che i procedimenti amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente atto siano conclusi sulla base delle disposizioni normative vigenti alla data di presentazione alla Autorità competente del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

Considerato infine che diversi Comuni hanno introdotto, sia con varianti allo strumento urbanistico che con deliberazioni di Consiglio comunale, criteri inerenti la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica e che per conseguire una minimizzazione dell'impatto paesaggistico uniforme sul territorio regionale i Comuni stessi devono adeguarsi ai criteri emanati con il presente atto, fatte salve disposizioni più restrittive già approvate con piano regolatore;

Considerato inoltre che, ai fini della certezza e dell'economia dell'azione amministrativa e dell'obiettivo di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, sia necessario che il proponente dell'impianto fotovoltaico fornisca tra gli elaborati a corredo del progetto anche la documentazione relativa alla connessione alla rete elettrica;

Ritenuto in ultimo necessario, al fine di armonizzare i procedimenti amministrativi di rilascio dell'autorizzazione unica ovvero dei titoli abilitativi in vista anche della imminente pubblicazione del decreto legislativo inerente la sopracitata "legge comunitaria 2009", rinviare a successivo atto la definizione di ulteriori precisazioni in materia;

Posto quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di adottare e fare proprio un atto volto a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

“ALLEGATO 1”**INDIRIZZI E CRITERI PER LA MINIMIZZAZIONE DELL' IMPATTO PAESAGGISTICO CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI SOLARE FOTOVOLTAICA CON MODULI AL SUOLO E POTENZA SUPERIORE A 20 KW****CAMPO DI APPLICAZIONE E PRIORITA'**

Sono esclusi dagli indirizzi e criteri di che trattasi gli impianti fotovoltaici integrati, e parzialmente integrati da realizzare secondo le vigenti normative su edifici civili o produttivi (*capannoni sia industriali-artigianali che agricolo/zootecnici*) e che costituiscono interventi da privilegiare.

1. CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

1.1. Sono da preferire nella localizzazione dei siti di impianto le seguenti tipologie di aree:

- a) aree produttive e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici, comprese le attività produttive in ambito agricolo;
- b) aree di pertinenza così come definite nel RR 3/11/2008, n. 9 di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e aree di cava e di giacimento di cava già individuate;
- c) aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alla reti infrastrutturali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e alle reti elettriche di alta tensione, ovvero alle aree produttive artigianali e industriali e alle aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti e aree di cava e di giacimento di cava già individuate. In questi casi, salvo situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio in adiacenza all'area occupata dall'impianto, l'adiacenza dell'impianto fotovoltaico a tali aree "compromesse" costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto.

1.2. Sono da evitare nella localizzazione dei siti di impianto le aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali traggurdati da insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000, centri, borghi storici e relative piazze, da cui sia percepibile distintamente e con contorni netti l'impianto stesso.

2. AREE NON IDONEE E CONDIZIONAMENTI

Per graduare la severità delle azioni di minimizzazione dell'impatto paesaggistico sono individuate aree non idonee paesaggisticamente sensibili, distinguendo quelle ove è preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici da quelle ove è possibile a condizione che siano rispettati i criteri sottoelencati.

2.1. AREE NON IDONEE

2.1.1. E' preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici (aree di cui agli artt.18 e 19 del r.r. n.7/2010), nonché sulle coperture e strutture dei seguenti immobili:

- a) edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all'art. 29 della L. R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i.
- b) edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005;
- c) edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

2.1.2. E' altresì preclusa l'installazione:

- a) nelle aree boscate di cui all'art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s. m. e i;
- b) negli insediamenti di valore storico culturale di cui all'art. 29 della l.r. n. 27/2000 e s.m. e i;
- c) nelle aree interessate da singolarità geologiche di cui all'art.16 della l.r. 27/2000;
- d) nei terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata;
- e) nei parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91;
- f) nelle aree della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE .- art. 13 della l.r. n. 27/2000 e s. m. e i.);
- g) all'interno dei "beni paesaggistici" così come definiti all'art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell' Autorità competente.

2.2. Condizionamenti

2.2.1 Nelle aree agricole (*cioè in quelle aree non classificate di particolare interesse agricolo secondo l'art 20 della l.r. n.27/2000*) la realizzazione di impianti fotovoltaici non integrati e non parzialmente integrati, con moduli ubicati al suolo è consentita fino alla potenza di 1 Mw senza vincoli specifici, fatte salve le preclusioni di cui al punto 2.1 e fatta salva la verifica dell'effetto cumulo di cui al successivo punto 3.

2.2.2 Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i., la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, è consentita solo ai fini di autoconsumo certificato come desunto dalle fatture del gestore di

rete elettrica o nei casi in cui gli stessi impianti vengano realizzati in aree adiacenti a zone produttive artigianali e industriali ed aree utilizzate per depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, aree e giacimenti di cava già individuati, nonché alle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m.e i. e di reti elettriche di alta tensione, fatte salve le preclusioni di cui al punto 2.1 e fatta salva la verifica dell'effetto cumolo di cui al successivo punto 3.

2.2.3 Nei casi di cui al precedente punto 2.2.2 la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico proposto non deve superare il 50% della superficie complessiva della singola area adiacente sopra richiamata e a cui si fa riferimento. In adiacenza alle infrastrutture lineari l'impianto dovrà avere uno sviluppo planimetrico parallelo all'infrastruttura adiacente e in senso trasversale non potrà estendersi oltre una larghezza di ml 100 dal limite esterno della fascia di rispetto stradale ovvero dall'asse dell'infrastruttura elettrica.

2.3. Interventi realizzati dalle imprese agricole.

2.3.1 Ferme restando le preclusioni di cui alle lettere a),b),c),d) del punto 2.1.2, la realizzazione, da parte di imprese agricole, di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 Kw e comunque per un ingombro non superiore a 0,5 Ha nelle aree agricole o di particolare interesse agricolo di cui all'art 20 della L.R. n. 27/2000 e s. m. e i., è consentita anche se la localizzazione dell'impianto è situata in "pieno campo" a condizione che i terreni agricoli siano nella disponibilità dell'impresa agricola.

3. IMPATTI CUMULATIVI: PROCEDURA PRECAUZIONALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

3.1 Gli Enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica ovvero dei provvedimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo, dovranno richiedere, in applicazione "*del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte*" al soggetto proponente di attivare, presso l'Autorità competente, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto presentato, relativa a progetti già autorizzati, al fine di prevenire eventuali pregiudizi sull'ambiente e sul paesaggio dovuti all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti, per gli impianti fotovoltaici non integrati con moduli ubicati al suolo di potenza inferiore o uguale ad un (1) Mw, qualora già non assoggettati direttamente a procedura di VIA ai sensi delle normative vigenti. Ai fini di tale adempimento si dovrà tenere conto di quanto segue:

a) l'installazione di moduli fotovoltaici al suolo risulti posizionata ad una distanza inferiore a ml. 500 da altri moduli al suolo di campi fotovoltaici già autorizzati;

- b) si configuri tra l'istanza autorizzata e quella presentata un progetto complessivo che supera di fatto il limite di soglia soprarichiamato, calcolando la potenza complessiva *come sommatoria della potenza nominale degli impianti in progetto con quello già autorizzato*.

Ai fini di quanto sopra gli elaborati relativi al Progetto preliminare da presentare in procedura di Verifica di assoggettabilità dovranno essere integrati dallo studio preliminare Ambientale che dovrà descrivere ed analizzare anche l'effetto cumulativo tra i suddetti impianti, valutando l'impatto complessivo sulle componenti ambientali e paesaggistiche conseguente alla realizzazione del progetto, tra i cui elaborati dovranno essere ricompresi quelli previsti al successivo punto 4.1.1.

- 3.2. Impianti di piccola taglia di potenza non superiore a 50 Kw o che comunque non vadano ad occupare una superficie complessiva pari a 1200 mq non concorrono a determinare l'effetto cumulo purchè siano ubicati nelle aree di cui al precedente punto 1.1.

4. CRITERI PROGETTUALI

4.1. –Criteri progettuali di carattere generale

4.1.1 Nelle relazioni di accompagnamento del progetto di realizzazione dell'impianto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche e al fine di evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra loro contermini, dovranno essere ricompresi anche i seguenti elementi:

- a) l'individuazione planimetrica e su ortofotodigitale in scale adeguate, del sito di imposta dell'impianto e del contesto di riferimento progettuale inteso come la porzione di territorio in cui i caratteri paesaggistici, naturalistici e antropici entrano in chiara e nitida relazione visiva con la trasformazione introdotta dalla realizzazione dell'impianto previsto. Il contesto così definito, deve riportare anche i vincoli paesaggistici esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti compresi di un congruo numero di coni visuali rappresentativi dell'impatto potenziale del progetto.
- b) un congruo numero di simulazioni fotografiche, georeferenziate su ortofoto, inerenti sia l'impianto in progetto, che altri impianti esistenti o già autorizzati, nonchè gli elementi paesaggistici presenti e qualificanti all'interno del suddetto contesto di riferimento progettuale.

4.1.2. Nella progettazione degli impianti si dovrà altresì fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) limitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari
- b) salvaguardare la continuità delle reti di naturalità, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- c) mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni con acque fluenti, viabilità storica, e centuriazioni romane;
- d) minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con

specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale).

- e) privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- f) tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- g) realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;
- h) salvaguardare, a garanzia della tutela della biodiversità, i filari di formazioni arbustive lineari esistenti, ovvero provvedere allo loro sostituzione e ripiantumazione in altro sito limitrofo, nella stessa quantità e specie;
- i) realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione;
- j) conservare gli elementi rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni e edicole.
- k) organizzare a terra i filari delle vele fotovoltaiche prevedendo idonei spazi o filari "verdi", anche rivegetati, per attenuare la continuità visuale dei riflessi connessi alla presenza dei pannelli fotovoltaici.
- l) privilegiare una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto e nella trama del paesaggio locale.
- m) prevedere opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento.
- n) destinare, per quanto possibile, il suolo occupato dall'impianto a colture prative o pascolive.

5. DEFINIZIONI

Aree adiacenti: zone/aree vicine, che stanno accanto, confinanti o a contatto fisico con le zone alle quali sono riferite, fatta salva una separazione dovuta alla presenza di viabilità di accesso/confine, reti di canalizzazioni con o senza acque fluenti, viabilità secondaria, viabilità storica, infrastrutture così come definite all'art. 31, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 24 marzo 2000 n. 27 e s.m. e i.;

Aree di pertinenza: quelle definite nel RR 3/11/2008, n. 9, ovvero quelle aree funzionalmente appartenenti ai manufatti esistenti a cui sono riferite, oggettivamente legate agli stessi a causa della loro funzione accessoria.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
